

# ITET "GIRARDI"

## Regolamento d'Istituto

Approvato dal  
Collegio docenti del 18 aprile 2011  
in allegato il regolamento del Consiglio d'Istituto

con modifiche del Consiglio di Istituto:  
delibera 19 del 10/02/2020 integrata con delibera n. 55 del  
30/11/2020: procedimenti disciplinari  
delibera 103 del 22/12/2021: entrate e uscite  
delibera n. 3 del 23/12/2023: DAD su richiesta  
delibera 27 del 26/05/2023: DAD verifiche in presenza

## **TITOLO I - FINALITÀ**

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio d'Istituto secondo criteri di partecipata apertura a tutte le componenti scolastiche, intende promuovere e favorire un corretto e produttivo svolgimento delle varie attività scolastiche.

Esso corrisponde a specifiche esigenze della realtà di questa scuola e costituisce l'integrazione della normativa vigente, cui fa dunque esplicito riferimento.

Sono componenti dell'Istituto gli alunni, i docenti, il personale non docente ed i genitori, tutti con pari dignità e con responsabilità uguale, pur nella diversificazione dei rispettivi compiti e ruoli.

Fine specifico dell'Istituto è l'attuazione del diritto allo studio degli studenti in un clima di libertà, di solidarietà e di rispetto della dignità umana. Saranno incentivate soprattutto le attività tese a conseguire le capacità critiche e la formazione culturale degli allievi e la loro preparazione professionale.

## **TITOLO 2 – VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA**

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La vita della comunità scolastica si basa sul metodo del dialogo e della collaborazione, sulle regole di convivenza democratica, sul principio fondamentale della responsabilità personale, sul rispetto per l'identità di ciascuno e la valorizzazione delle diversità come ricchezza, sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione.

### **1. DIRITTI DEGLI STUDENTI**

1.1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.

1.2 Lo studente ha diritto alla riservatezza e alla tutela dei suoi dati personali nei confronti di terzi.

1.3 Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Perciò la scuola comunica copia del presente Regolamento, anche in forma sintetica, alle famiglie all'atto dell'iscrizione, con la consegna del libretto personale.

1.4 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti, all'interno degli Organi Collegiali, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro

competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

1.5 Lo studente ha diritto ad essere informato dai singoli docenti sugli obiettivi educativi e didattici, sulle modalità e i tempi di organizzazione del lavoro, sui criteri di valutazione, attraverso la discussione in classe, all'inizio di ogni anno scolastico, della programmazione per l'anno scolastico in corso.

1.6 Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

1.7 Ogni insegnante è tenuto a comunicare chiaramente ad ogni studente la valutazione anche numerica attribuita a ciascuna prova.

1.8 Quando la prova consiste nella produzione di uno scritto, l'insegnante rivede in classe gli elaborati, esplicitando errori e carenze e motivando la valutazione; fornisce inoltre le indicazioni per il recupero; la consegna dell'elaborato avviene di norma entro 15 giorni dalla sua effettuazione e comunque prima della prova successiva. Lo studente è tenuto a prendere seriamente atto di tali indicazioni e ad adoperarsi per colmare le proprie lacune.

1.9 Di fronte a ripetuti risultati scolastici carenti, l'insegnante, in collaborazione con il coordinatore di classe, può chiedere un colloquio con lo studente e/o con la famiglia, mirante ad accertare le ragioni dell'insuccesso e a suggerire allo studente le strategie idonee a superare la situazione di svantaggio.

1.10 Gli studenti hanno diritto di discutere liberamente le questioni riguardanti il funzionamento della scuola, le loro esigenze personali e sociali e anche le problematiche esterne alla scuola, in un clima di serenità e garantendo un atteggiamento di collaborazione costruttiva. Possono pertanto riunirsi di diritto in assemblea di istituto e di classe, secondo la normativa vigente.

1.11 Ciascuna classe ha diritto alla convocazione di un'assemblea mensile della durata massima di due ore. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico dai rappresentanti di classe, con preavviso di almeno 5 giorni, corredata dall'o.d.g.. In casi particolari il Dirigente Scolastico può autorizzare l'assemblea anche in assenza del tempo di preavviso previsto. Ogni assemblea deve essere verbalizzata in un apposito registro-studenti, tenuto in custodia dai rappresentanti di classe. Il Dirigente scolastico o un suo delegato e il docente della classe interessata hanno potere di intervento per lo scioglimento dell'assemblea in caso di violazione del regolamento o per la constatata impossibilità di un ordinato svolgimento della stessa.

1.12 L'assemblea d'istituto può essere convocata una volta al mese su richiesta degli studenti rappresentanti in consiglio d'Istituto o di un numero di studenti che rappresentino almeno il 10% degli iscritti, rappresentativo di tutte le classi dell'Istituto.

L'assemblea può svolgersi nel limite massimo delle ore di lezione della mattinata. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere

presentati al Dirigente scolastico per iscritto almeno cinque giorni prima della data prevista. Eccezionalmente per eventi straordinari il Dirigente scolastico può autorizzare l'assemblea senza i termini di preavviso. In relazione alla limitata capienza dei locali l'assemblea, nel nostro istituto, si articola di norma in assemblee di classi parallele. L'assemblea è coordinata dagli studenti rappresentanti in Consiglio d'Istituto, che contribuiscono a garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente scolastico o un suo delegato hanno potere di intervento per lo scioglimento dell'assemblea in caso di violazione del regolamento o per la constatata impossibilità di un ordinato svolgimento della stessa.

A richiesta degli studenti le ore destinate all'assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari, lavoro di gruppo, purché con il coordinamento di esperti, oppure per la visione di proiezioni cinematografiche, per la realizzazione di spettacoli teatrali o musicali a carattere culturale coerenti con i temi svolti nel curriculum e di attualità.

Le assemblee di classe e di istituto non possono avere luogo nei trenta giorni precedenti il termine delle lezioni. Alle assemblee di classe e di istituto possono, su richiesta degli studenti, assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato; gli insegnanti sono comunque in servizio, secondo il loro orario, per garantire la vigilanza.

## **2. DOVERI DEGLI STUDENTI**

2.1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, ivi comprese le attività di recupero e sostegno cui abbiano aderito.

2.2 Gli studenti devono essere sempre muniti del libretto personale, che è un documento ufficiale indispensabile per le comunicazioni tra scuola e famiglia e va quindi custodito con cura.

2.3 Le comunicazioni riportate sul libretto personale (dichiarazioni dei genitori o dei docenti, giustificazioni ecc..) non devono portare cancellature o abrasioni di qualsiasi tipo, pena la nullità delle stesse. Duplicati di libretti smarriti o utilizzati fino all'esaurimento delle schede saranno rilasciati su richiesta scritta firmata dai genitori o dagli allievi maggiorenni, previo pagamento della quota annualmente stabilita dal Consiglio d'Istituto. L'uso dell'originale eventualmente ritrovato, dopo l'ottenimento del duplicato, costituisce una grave violazione disciplinare.

La firma della persona che giustifica le assenze deve corrispondere a quella depositata in segreteria.

L'istituto si riserva la possibilità di informare telefonicamente o per lettera i genitori su ritardi, uscite anticipate, assenze o provvedimenti disciplinari a carico dei figli e delle figlie.

2.4 I passaggi dalle aule alle palestre, ai laboratori, ecc. dovranno svolgersi in silenzio ed ordinatamente, sotto la sorveglianza del personale docente e non docente delegato.

2.5 Durante l'avvicendamento degli insegnanti, al termine di ogni ora di lezione, gli studenti devono rimanere in classe.

2.6 Non é consentito l'accesso degli studenti al bar dell'istituto durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali.

2.7 Gli studenti possono accedere alla sala insegnanti solo se accompagnati da personale non docente o docente dell'istituto.

2.8 Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente e responsabilmente agli impegni di studio in classe e nel lavoro personale, seguendo le indicazioni dei docenti. Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con il materiale richiesto tenuto con cura. Per facilitare la concentrazione nelle attività didattiche e non disturbarne lo svolgimento, gli studenti devono tenere spenti i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici. La violazione reiterata di tale obbligo comporta il ritiro del dispositivo, che verrà riconsegnato solo dopo aver informato i genitori. A maggior ragione è perseguibile ai fini disciplinari l'uso di dispositivi elettronici finalizzato a riprese e/o pubblicazioni di immagini di persone nei momenti scolastici.

2.9 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

2.10 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui al titolo "Vita della comunità scolastica".

2.11 All'interno della scuola e durante lo svolgimento di iniziative didattiche anche al di fuori dell'edificio, gli studenti non devono assumere comportamenti che mettano a rischio o danneggino la salute e la sicurezza propria e altrui. In tutto l'edificio è vietato inoltre introdurre bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. E' vietato infine distribuire all'interno della scuola materiale informativo senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico.

2.12 Durante gli intervalli gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato e a rispettare le disposizioni dei docenti e dei collaboratori scolastici, per consentire un'efficace sorveglianza.

2.13 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza comunicate, per iscritto od oralmente, dal Dirigente Scolastico, dai docenti, dal Responsabile dei Servizi di Protezione e Prevenzione. Sono inoltre tenuti a conoscere ed osservare le norme per l'evacuazione dell'edificio scolastico.

2.14 Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Qualora il comportamento degli studenti danneggi volontariamente l'edificio scolastico e le sue attrezzature durante il funzionamento giornaliero delle attività, il costo della riparazione viene addebitato ai responsabili, se si dichiarano tali o sono colti in flagranza, e, in subordine, alla classe o alle classi

che hanno utilizzato l'aula o l'attrezzatura danneggiata.

2.15 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Devono perciò mantenere in ordine le aule e gli spazi comuni. Sono chiamati ad impegnarsi per ridurre l'impatto ambientale della comunità scolastica, contribuendo alla raccolta differenziata dei rifiuti e alla riduzione dei consumi (energia, acqua, carta). Saranno perseguiti disciplinarmente coloro che, senza rispetto degli spazi ad essi riservati, li sporchino dei residui delle proprie colazioni (carte, contenitori, involucri....resti di cibo).

2.17 Per tutelare il diritto di tutti alla riservatezza, durante le attività didattiche, gli studenti sono tenuti a non fotografare, registrare, filmare studenti, docenti, personale, persone estranee senza l'esplicito previo consenso dell'interessato/a. Hanno inoltre il dovere di non diffondere dati personali, fotografie, registrazioni, filmati concernenti membri della comunità scolastica senza il previo esplicito consenso dell'interessato/a.

### **3. ASSENZE, ANTICIPI E RITARDI**

3.1. Assenze e ritardi vanno giustificati immediatamente sul Registro Elettronico tramite libretto web.

3.2 La richiesta di giustificazione delle assenze è compilata dai genitori o dallo studente stesso, se maggiorenne, sul Registro Elettronico – Libretto Web indicando le motivazioni reali dell'assenza: non sono accettate indicazioni generiche come "motivazioni personali" o "motivazioni di famiglia".

3.3 Al rientro in classe da un'assenza o in caso di ritardo, il docente verifica la presenza della richiesta di giustificazione e la "approva". Nel caso di motivazione insufficiente, la richiesta è rifiutata in attesa di precisazioni da parte della famiglia. In assenza di motivazioni valide l'assenza è considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dal Regolamento disciplinare.

3.4 Nel caso di partecipazione a manifestazioni pubbliche l'assenza è giustificata soltanto se i genitori lo segnalano nella richiesta di giustificazione.

3.5 **L'entrata posticipata** è consentita **alla seconda ora di lezione** e va giustificata da un genitore il giorno stesso o, se il ritardo avviene in modo imprevisto, il giorno successivo.

L'ingresso a scuola **alla terza ora** non è ammesso, se non per seri motivi adeguatamente esplicitati e debitamente documentati.

I permessi di entrata posticipata sono concessi dai collaboratori del dirigente scolastico e giustificati tramite la funzione Libretto Web.

Non è consentito l'ingresso a scuola **dopo l'inizio della terza ora**.

3.6 E' possibile richiedere **l'uscita anticipata** di una sola ora rispetto alla conclusione dell'orario scolastico: la richiesta va presentata – sempre tramite il Libretto Web – entro la prima ora in ufficio di presidenza, ed è autorizzata esclusivamente dai collaboratori del dirigente scolastico.

Per giustificati e documentati motivi (come una visita medica o impegni sportivi) è possibile uscire anche prima dell'ultima ora.

In caso di uscita anticipata non programmata, gli studenti minorenni possono lasciare la scuola solo in presenza di un genitore o di persona delegata.

3.7 Per comprovati motivi legati agli orari dei trasporti pubblici o per motivi sportivi, gli studenti possono essere autorizzati ad entrare/uscire da scuola permanentemente con alcuni minuti di ritardo/anticipo. L'autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato su richiesta dei genitori, e viene segnalata nel registro di classe.

#### **4. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

4.1 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

4.2 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non possono influire sul voto relativo al profitto, ma concorrono alla valutazione del comportamento.

4.3 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

4.4 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano, della situazione personale dello studente, comprese eventuali condizioni attenuanti (situazione di disagio, assenza di precedenti) o aggravanti (recidività, pericolosità sociale, rilevanza penale)

4.5 Le sanzioni disciplinari previste sono le seguenti:

A **Richiamo verbale**, che non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- a) scarsa diligenza e puntualità;
- b) disturbo lieve durante la lezione;
- c) atteggiamenti scorretti;
- d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

**B. Ammonizione scritta sul registro di classe e annotazione sul libretto delle giustificazioni da controfirmare dai genitori** in presenza di:

- a) reiterazioni rispetto al punto A
- b) scorrettezze verso i compagni, i docenti, il personale non docente, le persone esterne alla scuola;
- c) disturbo durante le lezioni;
- d) comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola;
- e) uso del cellulare all'interno della classe;
- f) violazioni alle norme di sicurezza.

**C. Ammonizione scritta sul registro di classe con avviso urgente scritto sul libretto e telefonico alla famiglia, sospensione con obbligo di frequenza per un giorno con riammissione in classe dopo incontro con un genitore** in presenza di:

- a) reiterazioni rispetto al punto B
- b) gravi scorrettezze verso compagni, i docenti, il personale non docente, le persone esterne alla scuola;
- c) disturbo continuato durante le lezioni;
- d) mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità (ripetersi di assenze e/o ritardi arbitrari o non giustificati,);
- e) falsificazione di firme;
- f) violazioni ancor non gravi alle norme di sicurezza.
- g) uso improprio della rete internet.

**D. Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni** in presenza di:

- a) recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta di cui al punto C;
- b) gravi scorrettezze, offese o molestie continuate verso i componenti della comunità scolastica;
- c) disturbo grave e continuativo durante le lezioni;
- d) alterazione di risultati o di registri della scuola;
- e) danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri;
- f) introduzione o consumo di bevande alcoliche all'interno dell'Istituto;
- g) introduzione di alte sostanze vietate dalla legge.

**E. Allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni** nei casi di:

- a) recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente D;
- b) violenza intenzionale con offese gravi alla dignità di compagni, docenti, personale non docente;
- c) atteggiamenti di bullismo.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

**F. Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni** nei casi di:

- a) recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente E ;
- b) uso, cessione o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale;
- c) denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per

l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

**G. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni**, comunque commisurata alla gravità del reato, nel caso in cui siano stati commessi reati che violino la dignità e il

a. rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**H. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico**, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
- b) impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

**I. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi**, nei casi più gravi di quelli di cui al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

4.6. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a due giorni o ad altra sanzione corrispondente, sentito il

CdC, potrà, nell'anno scolastico in corso, non essere ammesso ai viaggi di istruzione o stages o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal consiglio di classe.

4.7 Di ogni sanzione superiore alla più lieve (ammonizione verbale e ammonizione scritta sul libretto senza avviso telefonico alla famiglia) viene data comunicazione telefonica, o nell'impossibilità scritta, alla famiglia, dal docente Coordinatore di classe o da chi ha irrogato l'ammonizione.

4.8 A prescindere dall'irrogazione di sanzioni, lo studente o la classe, o il gruppo, che si sia reso responsabile di danneggiamento al patrimonio scolastico è obbligato a risarcire il danno o comunque a provvedere, a propria cura e spese, al ripristino della situazione quo ante. A tal fine l'Ufficio tecnico dell'Istituto provvederà a quantificare, entro giorni dieci dall'occorso, la somma necessaria, che sarà comunicata dalla scuola alla famiglia interessata o, direttamente allo studente, se maggiorenne.

## **Art. 5 ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI**

5.1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera A), e B) dell'articolo precedente.

5.2. Il Consiglio d'Istituto è competente esclusivamente per la sanzione relativa a fatti gravissimi che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, su richiesta formale del Consiglio di classe.

5.3. Il consiglio di classe è competente su tutti gli altri casi.

5.4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

5.5. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, salvo casi di forza maggiore (es. pausa per sospensione della didattica). Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

5.6. Le riunioni degli organi competenti avvengono con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori rappresentanti di classe, con scopo informativo, che non partecipano alla delibera finale. Il voto relativo alla decisione disciplinare è segreto. Non è consentita l'astensione. La sanzione verrà comunicata alla famiglia in forma scritta su convocazione fatta dal Coordinatore di classe.

5.7 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Per nessun motivo legato ad infrazioni disciplinari un alunno può essere allontanato (anche temporaneamente) dalla lezione da parte dell'insegnante.

Le note di biasimo o di richiamo vengono apposte sul giornale di classe e comunicate alla famiglia tramite libretto personale. Devono essere notificate al

Coordinatore e al Consiglio di Classe, nella sua componente docente. La presenza di più sanzioni di questo tipo può dar seguito all'irrogazione di sanzioni superiori, irrogate dai competenti organi.

Per le sospensioni dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, con o senza obbligo di presenza a scuola, con o senza obbligo di svolgimento di attività aggiuntive di cui ai punti precedente, il docente coordinatore di classe, redige una contestazione di addebiti disciplinari a carico dello studente e la porta a conoscenza del Dirigente Scolastico. Tale nota è inoltrata alla famiglia e all'alunno, il quale, nel termine di cinque giorni, è invitato a presentare per iscritto le sue controdeduzioni. Decorso i cinque giorni, o ascoltate le controdeduzioni, la sospensione con allontanamento dalla scuola è irrogata dal CdC. La sospensione con obbligo di frequenza può essere irrogata anche dal Dirigente Scolastico, sentito il docente coordinatore di classe o il CdC. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica

La sospensione oltre i 15 giorni è irrogata dal CdI, su proposta motivata del CdC. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Tutti i provvedimenti disciplinari sono inseriti nel fascicolo personale dello studente.

Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rimanda allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235.

5.8 Il C.d.C., organo competente ad irrogare le sanzioni, deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate, ad eccezione di quelle previste alle lettere F; G; H; I del presente articolo, in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- b) collaborazione con il personale ausiliario;
- c) riordino della biblioteca;
- d) attività di volontariato.
- e) altre attività proposte dal consiglio di classe

Queste attività devono essere concordate con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.

## 6. IMPUGNAZIONI

6.1 Per le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni dello studente si applicano le disposizioni di cui all'art. 328 commi 2 e 4 del D. L.vo 297/94 e successive modificazioni. Contro le altre sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno di cui all'art. 5.2.

Tale organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso l'irrogazione della sanzione da parte dello studente.

L'Organo di Garanzia di cui all'art. 5.2, ricevuto ed esaminato il ricorso, nel termine di dieci giorni decide in via definitiva qualora non riscontri vizi procedurali o rinvia all'organo che ha inflitto la sanzione, invitandolo al riesame.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal rappresentante degli studenti in consiglio d'istituto che ha ricevuto, in sede di elezione, il maggior numero di voti.

6.2 **L'organo di Garanzia Interno all'Istituto** è composto da:

- il Dirigente Scolastico che lo presiede
- 1 Docente (eletti dal consiglio d'istituto)
- 1 Genitore (eletto dalla componente genitori in occasione del rinnovo triennale del Consiglio d'Istituto)
- 1 Studente (eletto dalla componente studentesca in occasione del rinnovo triennale del Consiglio d'Istituto)

L'organo ha durata triennale e in caso di decadenza i membri verranno surrogati per votazione.

## TITOLO 3 - ORGANI COLLEGIALI

Le rappresentanze delle diverse componenti e gli organismi che presiedono al funzionamento della scuola sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di Organi Collegiali. Essa prevede i seguenti organismi: **a) Consiglio d'Istituto; b) Giunta esecutiva; c) Consigli di classe; d) Collegio dei**

**docenti; e) Comitato per la valutazione del servizio dei docenti; f ) Comitato genitori; g) Comitato studentesco.**

Le norme vigenti riconoscono il diritto di riunione degli organi collegiali e delle forme assembleari ad essi collegate all'interno degli istituti.

**3.1 Consiglio d'Istituto e giunta esecutiva** (vedi regolamento allegato)

**3.2 Consigli di classe**

I **Consigli di classe** sono convocati dal Dirigente Scolastico, secondo il piano annuale deliberato dal Collegio dei docenti oppure di sua iniziativa, qualora ne ravvisi l'opportunità, o su richiesta motivata dei rappresentanti una delle componenti dei Consigli stessi.

**3.3 Collegio docenti** (vedi regolamento allegato)

**3.4 Comitato per la valutazione del servizio dei docenti**

**Il Comitato di valutazione del servizio dei docenti**, composto da tre docenti più due supplenti, viene eletto dal Collegio dei docenti e resta in carica un anno; le sue competenze sono quelle di:

valutare il servizio del personale docente che lo richieda;

esprimere pareri per la conferma in ruolo dei docenti al termine dell'anno di formazione;

giudicare i docenti che abbiano subito sanzioni disciplinari al fine di riabilitarli al servizio.

---

**3.5 Comitato Genitori**

I rappresentanti dei genitori in Consiglio d'istituto e i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe costituiscono il Comitato genitori

Il comitato può essere convocato su richiesta dei rappresentanti d'istituto, oppure del Dirigente Scolastico, oppure del 20% dei rappresentanti di classe. La data di convocazione e l'ordine del giorno del comitato dovranno essere presentati almeno cinque giorni prima al Dirigente Scolastico con il quale si concorderà anche l'orario. (Art. 43 del D.P.R. 416/74).

**3.5.1 Assemblea dei genitori**

Le assemblee di genitori possono essere di classe e/o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe esprimono un comitato dei genitori dell'istituto. Qualora le assemblee si svolgono nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbano essere concordate di volta in volta con il Preside. In detto caso l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe o di almeno un 1/3 dei genitori.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano duecento genitori se la popolazione scolastica è inferiore

a mille, o trecento se superiore.

Il Preside, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge al di fuori dell'orario delle lezioni. All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto

### **3.6 Comitato studentesco d'istituto**

I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe costituiscono il **Comitato Studentesco d'Istituto**.

Il comitato può essere convocato su richiesta dei rappresentanti d'istituto, oppure del Preside, oppure del 20% dei rappresentanti di classe. La data di convocazione e l'ordine del giorno del comitato dovranno essere presentati almeno cinque giorni prima al Preside con il quale si concorderà anche l'orario in modo da non creare disagi alla normale attività didattica, normalmente in ore non coincidenti con l'orario scolastico. (Art. 43 del D.P.R. 416/74).

### **3.7 Organo di Garanzia Interno all'Istituto**

**L'organo di Garanzia Interno all'Istituto** è composto da:

- il Dirigente Scolastico che lo presiede
- 1 Docente (eletti dal consiglio d'istituto)
- 1 Genitore (eletto dalla componente genitori in occasione del rinnovo triennale del Consiglio d'Istituto)
- 1 Studente (eletto dalla componente studentesca in occasione del rinnovo triennale del Consiglio d'Istituto)

L'organo ha durata triennale e in caso di decadenza i membri verranno surrogati. Si riunisce entro 5 giorni dal ricevimento del ricorso. In questo caso la sanzione diventa definitiva solo dopo il periodo previsto per la presentazione dell'eventuale ricorso e la conseguente decisione, entro dieci giorni, dell'organo di garanzia.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

## **TITOLO 4 UTILIZZO DEI LOCALI DELL'ISTITUTO**

4.1 Tutte le componenti hanno diritto di riunione nella scuola, al di fuori dell'orario scolastico, previa comunicazione al preside (in sua assenza al vicepreside o collaboratore) e indicazione di uno o più promotori che si assumono la responsabilità, almeno 2 gg. prima della data di convocazione.

4.2 Verrà adibita a sala riunioni l'aula magna o altra aula a tale scopo

individuata, tenendo presenti le esigenze scolastiche. La permanenza nella scuola deve essere compatibile con l'orario giornaliero di servizio del personale ausiliario.

4.3 La scuola, intesa come centro di iniziativa culturale e sociale, si impegna ad instaurare un rapporto proficuo di collaborazione culturale con le associazioni od enti presenti nel territorio.

L'accesso alle strutture scolastiche deve essere richiesto all'Ente Provincia di Padova, previo parere favorevole del Consiglio di Istituto,

## **TITOLO 5 FUNZIONAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA**

### **5.1 Norme riguardanti il funzionamento dei laboratori, delle aule speciali e delle palestre**

L'utilizzo dei laboratori, delle aule speciali ( aule dattilo, aule computer, laboratorio linguistico, aula tecnografi, e laboratorio topografia) e delle palestre costituisce parte integrante dell'attività didattica: il loro uso va posto in relazione con le esigenze che scaturiscono dalle diverse discipline impartite nell'istituto: esistono quindi delle priorità che sono stabilite dal Consiglio di Istituto sentito il parere della Commissione.

Gli studenti possono accedere ai laboratori solo in presenza di un insegnante (o di un collaboratore tecnico); parimenti gruppi di studenti o intere classi possono utilizzare i sussidi audiovisivi solo in presenza di un insegnante e sotto la sua responsabilità.

Nei laboratori si può usare esclusivamente materiale acquistato dalla scuola e regolarmente inventariato.

Il Preside ai sensi dell'art.17 del D.I. 28.05.1975 affida la custodia del materiale didattico tecnico e scientifico di ciascun laboratorio, palestra o aula speciale ad un docente, che cura l'osservanza del regolamento del laboratorio; il docente ha inoltre il compito di formulare proposte per l'acquisto di materiale o di nuove attrezzature.

La commissione per i laboratori, aule speciali, sussidi didattici e audiovisivi, palestre e composta dai docenti a cui è affidata la singola attrezzatura, e si avvale di sottocommissioni preposte alla regolamentazione ed alla gestione di tali attrezzature alle quali fanno parte oltre ai docenti responsabili, un collaboratore tecnico (dove previsto), un rappresentante del personale ausiliario e un rappresentante degli studenti.

I regolamenti predisposti dalle singole sottocommissioni saranno sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio di Istituto ed esposti in ogni laboratorio, aula speciale e palestra.

Le attività dei laboratori sono sospese 5 (cinque) giorni prima della data di termine delle lezioni allo scopo di dare la possibilità di fare l'inventario.

### **5.2 Fotocopiatrici**

L'uso di queste attrezzature è regolamentato dal Preside sulla base dei criteri e delle indicazioni del Consiglio di Istituto, sentito il parere della Commissione espressamente istituita dallo stesso.

### **5.3 Spaccio - ristoro**

Lo spaccio-ristoro, funzionante all'interno dell'istituto, non è aperto al pubblico; possono quindi accedervi solo coloro che fanno parte dell'istituto o coloro che ne utilizzano temporaneamente le strutture.

Gli insegnanti e il personale A.T.A possono frequentarlo compatibilmente con i loro obblighi di servizio.

Il personale del bar-ristoro è tenuto al rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto.

### **5.4 Didattica a Distanza**

Nel caso in cui lo studente sia impossibilitato a frequentare le lezioni per motivi gravi certificati e documentati, in seguito alla richiesta formale della famiglia, il Dirigente autorizza l'effettuazione della DAD.

La valutazione degli apprendimenti degli studenti autorizzati a seguire le lezioni in DAD può avvenire solamente in presenza, sia per le verifiche scritte che orali.

## **TITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI**

6.1 In caso di grave infrazione al Regolamento da parte di membri di qualunque componente, si riunirà il Consiglio di classe a cui appartengono gli interessati o il Consiglio di Istituto per quei casi che non rientrano nella competenza del Consiglio di classe, per valutare i motivi della violazione, le conseguenze, le iniziative da prendere perché non abbiano a ripetersi tali situazioni.

6.2 Il presente Regolamento verrà pubblicizzato mediante l'affissione in apposito albo del Consiglio d'Istituto. Duplicazione presso la Segreteria al costo di per ogni facciata.

Copia del Regolamento va pure consegnata ad ogni studente all'atto dell'iscrizione(art. 6 comma 2 del DPR 249 del 24/06/1998)

6.3 Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Istituto.

Ogni modifica, prima di diventare operativa, sarà sottoposta alla consultazione delle assemblee delle singole componenti dell'istituto.

***Il presente regolamento è stato sottoposto all'attenzione di tutte le componenti scolastiche e degli organi collegiali ai fini dell'approvazione o della eventuale revisione.***

## **Allegato "A"**

### **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

#### **Art. 1**

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vicepresidente; in caso di assenza di quest'ultimo il Consiglio deciderà in merito all'inizio della seduta.

#### **Art. 2**

Ad ogni seduta del Consiglio di Istituto purché sia valida devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti.

#### **Art. 3**

Ogni membro del C.d.I. viene a decadere per i seguenti motivi:

- se perde i quesiti di eleggibilità;
- se non interviene, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive;
- se si dimette.

#### **Art. 4**

Ogni seduta del Consiglio di Istituto, ha inizio con la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente (salvo nei casi di aggiornamento della seduta) e con resoconto documentato di come siano rese esecutive le delibere e le indicazioni del Consiglio da parte della Giunta.

#### **Art. 5**

In ogni riunione del Consiglio di Istituto devono essere presenti tutti i documenti necessari per una corretta discussione dell'ordine del giorno devono essere a disposizione di ogni singolo componente del consiglio stesso.

A questo proposito, é compito degli organi dirigenti e amministrativi dell'istituto fornire tempestivamente al Consiglio di Istituto, nella persona del suo presidente, la documentazione su tutti gli atti della scuola riguardanti ambiti su cui il Consiglio, a vario titolo, è competente.

E' diritto di ogni membro del Consiglio di Istituto accedere alle fonti di tutti gli atti di cui al precedente comma.

#### Art. 6

Dopo l'approvazione del verbale, i consiglieri possono determinare, con l'enunciazione di argomenti particolari, che devono comunque rivestire una certa importanza ed urgenza, l'ultimo punto dell'O.d.G. : "varie ed eventuali".

Di norma si deve rispettare l'O.d.G. preparato dalla giunta; ma per motivi che rivestono carattere di urgenza, si può modificare l'ordine dei punti, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza dei membri.

#### Art. 7

Il presidente apre la discussione su ogni punto all'O.d.G., dopo averlo brevemente illustrato.

#### Art. 8

Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta in prima votazione, a maggioranza relativa in seconda votazione; si vota su mozioni scritte e presentate al presidente.

#### Art. 9

Di norma le sedute del C.d.I. non si protraggono per più di tre ore; qualora non si esauriscano gli argomenti ritenuti urgenti, la seduta viene aggiornata al giorno successivo.

#### Art. 10

Di ogni riunione, il segretario redige verbale che viene approvato all'inizio della seduta successiva.

#### Art. 11

Le delibere del Consiglio di Istituto sono pubblicate 8 giorni prima della seduta successiva, all'albo della scuola e inviato in allegato alla convocazione della seduta successiva. Gli atti pubblicati restano esposti fino alla seduta successiva.

L'affissione delle delibere viene disposta dal preside che ne attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti persone singole, salvo contraria richiesta dell'interessato.

#### Art. 12

La relazione annuale del Consiglio di Istituto al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale, prevista dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n.416, e predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando dia luogo al rinnovamento dell'organo prima dell'insediamento del nuovo organo. La relazione, firmata dal presidente del Consiglio di Istituto e dal presidente della Giunta esecutiva, è inviata al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione da parte del Preside.

#### Art. 13

Il C.d.I. può invitare alle sue riunioni rappresentanti degli enti locali o di altre organizzazioni ed enti che si ritenga necessario od opportuno sentire su problemi connessi con l'attività dell'istituto, con particolare riguardo all'assistenza scolastica e al diritto allo studio.

#### Art. 14

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte a tutti coloro che sono stati i suoi elettori.

---